



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia - Settore scuole non statali
Via E. Cavaglia, 11 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Gestori delle Scuole paritarie di
ogni ordine e grado della
Lombardia

E p.c. Agli Uffici scolastici Territoriali
della Lombardia

Oggetto: presentazione istanze di riconoscimento della parità - anno scolastico 2026/2027 - indicazioni

OGGETTO DELLA NOTA

Con la presente nota si forniscono le istruzioni di questa Direzione Regionale – Ufficio XII – Settore Scuole non statali – per la presentazione delle istanze di riconoscimento della parità per l'anno scolastico 2026/2027.

La procedura per il riconoscimento della parità scolastica, come noto, è disciplinata dalla Legge n. 62 del 10 marzo 2000, dal Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 e dal Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, a cui si fa riferimento.

SEZIONE 1 - SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE L'ISTANZA

L'istanza può essere presentata dai seguenti soggetti:

- scuole già funzionanti come scuole non paritarie (si veda sezione 5);
- scuole di nuova istituzione dall'a. s. 2026/2027;
- scuole già paritarie che vogliano istituire nuovi percorsi di studio (ad esempio, una scuola primaria paritaria può istituire una scuola secondaria di I grado presentando istanza di parità);
- scuole già paritarie che vogliano istituire nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni;
- scuole a cui sono già stati autorizzati o rinnovati percorsi sperimentali da Decreti Ministeriali ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999;
- scuole selezionate con apposito decreto direttoriale, in riferimento all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali sperimentali della filiera tecnologico professionale, ai sensi della legge n. 121 dell'8 agosto 2024.

Il Gestore deve specificare nell'istanza se la parità viene richiesta per:

- una prima classe, in vista dell'istituzione dell'intero corso;
- più classi prime, in vista dell'istituzione di più corsi;
- un corso completo;
- più corsi completi;
- una o più sezioni di scuola dell'infanzia.

SEZIONE 2 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

L'istanza di riconoscimento deve essere compilata utilizzando l'allegato 1, che va redatto per ogni percorso di scuola richiesto. Dovrà quindi essere inviata in formato pdf entro **il 31 marzo 2026** (D.M. n. 267 del 29 novembre 2007 e D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.4), esclusivamente via pec, all'indirizzo: drlo@postacert.istruzione.it, corredata dalla documentazione richiesta.

L'**istanza**, redatta e inviata in tal modo, riceverà un numero di protocollo – generato dal sistema di posta dell'USR – che attesta la avvenuta ricezione: è a cura di chi presenta l'istanza accertarsi che ad essa sia stata assegnata la protocollazione in ingresso. Si precisa che ad ogni istanza deve corrispondere un unico numero di protocollo.

Gli **allegati** all'istanza devono essere raggruppati per tipologia di documentazione come descritta nella SEZIONE 3, ad esempio: 1. documentazione relativa al gestore; 2. documentazione relativa all'Ente; 3. documentazione relativa alla Didattica; 4. documentazione relativa a Classi, alunni, docenti; 5. documentazione relativa ai Locali scolastici.

Nel caso, invece, in cui siano effettuati invii multipli, essi dovranno pervenire ugualmente via pec, e recare nell'oggetto il numero progressivo in riferimento al primo invio corrispondente all'istanza di parità (es.: Istanza di parità Scuola Mario Rossi – invio n° 2).

Non saranno prese in considerazione:

- istanze pervenute oltre i termini di legge
- istanze, anche se pervenute tempestivamente, che richiedano l'accesso a siti/piattaforme esterne per lo scarico dell'istanza e della documentazione (Google Drive, Dropbox, We Transfer e simili)
- istanze non firmate dal Legale Rappresentante (LR)
- istanze non inviate via pec o via A/R.

L'istanza deve essere presentata dal soggetto gestore o dal LR in possesso dei requisiti di cui all'art. 353 del D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994. Il richiedente deve essere cittadino di uno Stato Membro dell'Unione Europea, deve aver compiuto il trentesimo anno di età e deve essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali previsti dall'art. 3.1. del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008.

Tutti i dati dichiarati nell'istanza, e riportati nel decreto di parità (ente gestore; sede legale dell'ente; denominazione e indirizzo completo dell'istituzione scolastica), devono coincidere esattamente con quelli da inserire a SIDI – in caso di riconoscimento della parità – entro il 30 settembre, ai sensi del D.M. n. 83/2008, art. 5.2bis (come aggiornato dal D.M.108/2020).

La richiesta di riconoscimento della parità dovrà attestare la sussistenza delle seguenti condizioni previste dalla Legge n. 62/2000, richiamate dai DD.MM. n. 267/2007 e n. 83/2008:

- a) accoglienza, senza alcuna discriminazione e secondo i criteri deliberati dagli Organi Collegiali ai sensi della C.M. n. 47577 del 26 novembre 2024, di chiunque accetti il progetto educativo della scuola e di chiunque sia in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che intende frequentare e abbia un'età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici;
- b) applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di bambini/alunni/studenti con bisogni educativi speciali;
- c) rispetto delle disposizioni in ordine alla costituzione di corsi completi, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia;
- d) costituzione degli Organi Collegiali improntati alla partecipazione democratica;

- e) pubblicità dei bilanci della scuola, ai sensi dell'art. 3.4 del D.M. n. 83/2008;
- f) nomina di un Coordinatore delle attività educative e didattiche in possesso di titoli culturali e professionali, così come indicati dall'art. 6.7 del D.M. n. 83/2008. Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie il Coordinatore delle attività educative e didattiche deve essere in possesso di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente; nelle scuole secondarie di I e II grado deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (art. 6.7 del D.M. n. 83/2008): sarà cura del LR verificarne, oltre al possesso dei citati requisiti di legge, le competenze educative e pedagogiche, nonché un'etica comportamentale corretta coerenti con i principi costituzionali.
I cittadini appartenenti al Regno Unito non posseggono il requisito della cittadinanza di cui all'art. 6.7;
- g) assunzione di personale docente munito di titolo previsto per l'insegnamento ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.P.R. 19/2016 come integrato dai DD.MM. 259/2017, 221 e 255 del 2023. Il possesso dell'abilitazione è obbligatorio per tutti i docenti ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 62/2000.
Il docente per l'IRC è individuato dalla Curia competente;
- h) assunzione di personale non docente dotato di competenze adeguate a svolgere la relativa mansione;
- i) disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche idonei al tipo di scuola e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza;
- j) inoltre, per le scuole che propongono il bilinguismo, dichiarazione attestante la garanzia che l'eventuale erogazione in lingua straniera di insegnamenti curricolari sia in modalità aggiuntiva e non sostitutiva, fatta salva la normativa sul CLIL ed eventuali progetti di rilevanza nazionale/regionale autorizzati che prevedano l'insegnamento in lingua straniera.

SEZIONE 3 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Il modello, di cui all'allegato 1, deve essere corredato dalla seguente documentazione nell'ordine indicato:

§ 1. Documentazione relativa al gestore

a. Se il gestore è un Ente ecclesiastico:

- nulla osta della competente autorità ecclesiastica;
- certificato della Prefettura o della Cancelleria del Tribunale che attesti l'esistenza dell'Ente e la legale rappresentanza o, in alternativa, attestazione della Curia vescovile competente.

b. Se il gestore è un Ente locale:

- atto deliberativo adottato secondo il rispettivo ordinamento.

c. Se il gestore è persona fisica:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante nascita, residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso, infine di non essere dipendente pubblico;
- curriculum vitae;
- codice fiscale.

d. Se il gestore è una società:

- atto costitutivo e statuto;
- visura camerale.

§ 2. Dati relativi all'Ente, dati fiscali e altre certificazioni

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153

Sito internet: <https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/home>

- 2.1. Codice fiscale dell'Ente e del LR;
- 2.2. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal gestore o dal LR attestante l'eventuale appartenenza alle categorie dei soggetti giuridici senza fini di lucro, di cui all'art. 3 del D.M. 21 maggio 2007;
- 2.3. dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal LR attestante: nascita, residenza, godimento dei diritti civili e politici e cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'UE.
In caso di cittadinanza del Regno Unito, restano valide solo le nomine dei LR di scuole già esistenti. I LR di scuole di nuova istituzione devono possedere la cittadinanza di uno stato membro dell'UE;
- 2.4. curriculum vitae del LR;
- 2.5. certificato del casellario giudiziario del LR o autocertificazione di assenza di condanne passate in giudicato risultanti dal casellario giudiziario e di non avere procedimenti penali in corso;
- 2.6. documento d'identità della persona che presenta la richiesta, sia gestore persona fisica sia LR di Ente pubblico o privato;
- 2.7. procura notarile, nel caso in cui l'istanza sia presentata da persona diversa dal gestore persona fisica o dal LR e dallo stesso delegata;
- 2.8. consenso al trattamento dati personali sottoscritto dal gestore.

§ 3. Didattica

- 3.1. Progetto educativo della scuola, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge n. 62/2000, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione e firmato dal gestore o dal LR;
- 3.2. Piano Triennale dell'Offerta Formativa – PTOF (art. 1, comma 2 della Legge n. 107/2015) definito in conformità agli ordinamenti vigenti, anche se in attesa di approvazione da parte dei costituenti OO.CC.
Il PTOF dovrà essere pubblicato sul sito web della scuola e sulla piattaforma Unica - Scuola in Chiaro. I quadri orari presenti nel PTOF devono rispettare quanto prescritto dagli ordinamenti vigenti: Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado: D.P.R. n. 89/2009; Scuola Secondaria di II Grado: Istituti Tecnici D.P.R. n. 88/2010, Licei D.P.R. n. 89/2010, Istituti Professionali D.lgs. n. 61/2017 e D.I. n. 92/2018;
- 3.3. Rapporto di Autovalutazione (RAV) e Piano di Miglioramento (PdM), redatto ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e della Legge n. 107/2015 (Solo per le scuole già paritarie).
A partire dall'anno successivo alla richiesta di parità è obbligatorio pubblicare il RAV aggiornato all'anno corrente nell'apposita area web di Scuola in Chiaro, nonché sul sito della scuola. Il RAV non è obbligatorio per la Scuola dell'Infanzia;
- 3.4. Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia ai sensi del D.P.R. n. 249/1998 e s.m.i.;
- 3.5. dichiarazione di avvenuta costituzione degli Organi Collegiali, unitamente ai verbali di insediamento, con i relativi Regolamenti (nel caso in cui gli OO.CC. non siano ancora stati costituiti, la suddetta documentazione dovrà essere inviata entro 60 giorni dall'inizio dell'anno scolastico);
- 3.6. dichiarazione di impegno a garantire che l'eventuale erogazione in lingua straniera di insegnamenti curricolari sia in modalità aggiuntiva e non sostitutiva, fatta salva la normativa sul CLIL ed eventuali progetti di rilevanza nazionale/regionale autorizzati che prevedano l'insegnamento in lingua straniera.

§ 4. Classi – alunni – docenti

- 4.1. Elenco degli alunni iscritti con iniziali di nome e cognome, data di nascita e provenienza (scuola, percorso ed eventuale altra provincia, titolo di studio, ammissione alla classe successiva ed eventuali esami di idoneità sostenuti);
- 4.2. prospetto previsionale delle classi e/o delle sezioni. Il prospetto previsionale degli alunni deve essere adeguato e compatibile con il numero delle classi/sezioni richieste, e può essere aggiornato prima dell'avvio dell'anno scolastico (ossia entro il 31 agosto 2026) nei limiti delle classi autorizzate.

- Gli alunni che rientrano nell'assolvimento dell'obbligo scolastico devono essere iscritti, fino all'avvenuta emanazione del decreto di parità, in altra scuola statale, paritaria o non paritaria ovvero autorizzati all'istituto dell'istruzione parentale;
- 4.3. elenco previsionale del personale docente, comprensivo del Coordinatore delle attività educative e didattiche, da assumere prima dell'avvio dell'anno scolastico (ossia entro il 31 agosto 2026), corredato da documentazione che attesti l'effettiva intenzione di assunzione (lettere di intenti, promesse di assunzione, contratti preliminari o altro). L'elenco deve essere redatto ai sensi del D.M. n. 249/2010 e del D.P.R. 19/2016 come integrato dai DD.MM. 259/2017, 221 e 255 del 2023, con titolo di studio e sigla (con dettaglio dei cfu nei settori disciplinari), classe di concorso, disciplina oggetto di insegnamento e abilitazione.
Nel caso di docenti abilitati all'estero è necessario dimostrare che il titolo sia stato riconosciuto in Italia ai sensi della Direttiva n. 2013/55/UE, recepita in Italia con il D.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016;
 - 4.4. elenco previsionale dei docenti (in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive) che presteranno opera, ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Legge n. 62/2000, con modalità diverse dai CCNL di comparto, con indicazione dei titoli, degli insegnamenti e del numero di ore per cui saranno utilizzati;
 - 4.5. elenco del personale non docente dotato di competenze adeguate a svolgere la relativa mansione.

§ 5. Locali scolastici

- 5.1. Indicazione dell'ubicazione della scuola;
- 5.2. documentazione attestante il titolo di disponibilità dei locali utilizzati dalla scuola (proprietà, contratto di affitto, comodato d'uso) e durata del medesimo;
- 5.3. pianta planimetrica dell'edificio scolastico, redatta da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale di competenza, che riporti per ogni locale adibito ad uso didattico il numero massimo delle persone che può accogliere.
Qualora nell'edificio siano presenti diversi tipi o percorsi di scuola (ad esempio scuola primaria e secondaria di I grado; più indirizzi di studio di scuola secondaria di II grado), nella planimetria non solo vanno opportunamente evidenziate le porzioni di edificio destinate a ciascuna scuola ma devono anche essere chiaramente indicati (con colori o tratteggio) i locali destinati all'attività della scuola per cui viene chiesta la parità. Il numero delle aule deve corrispondere al numero complessivo degli anni di corso.
Per le scuole dell'infanzia bisogna tenere conto delle indicazioni in base alle quali l'attività educativa va svolta anche all'aperto e a diretto contatto con il terreno di gioco: pertanto, le stesse saranno collocate esclusivamente al piano terra (D.M. del 18 dicembre 1975);
- 5.4. certificazione di agibilità della struttura edilizia espressamente destinata ad uso scolastico, rilasciata dal Comune su cui insiste la scuola, che illustri la disposizione e l'utilizzo degli spazi esterni e dei locali della scuola, e che attesti l'idoneità della struttura scolastica rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e d'igiene dei locali scolastici compreso quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e s. m. i.,
ovvero
SCA (segnalazione certificata di agibilità ad uso scolastico ex art. 24 del D.P.R. n. 380/2001 come modificato dal D.lgs. n. 222/2016), presentata al Comune su cui insiste la scuola,
ovvero
relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza;
- 5.5. certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dalla competente Agenzia di Tutela della Salute (ATS, ex ASL) che attesti il numero massimo di persone che ogni aula può accogliere,
ovvero
relazione tecnica giurata, redatta da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza;

- 5.6. autorizzazione igienico-sanitaria al funzionamento del servizio mensa, se previsto;
- 5.7. documentazione relativa allo stato di adeguamento dell'edificio alle norme antincendio o, in alternativa, dichiarazione del LR che l'edificio è destinato a ospitare fino a 100 persone;
- 5.8. dichiarazione di impegno a predisporre il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) quando richiesto dalla normativa vigente (D.lgs. n. 81/2008);
- 5.9. dichiarazione comprovante la disponibilità degli arredi, delle attrezzature tecniche, dei sussidi, dei laboratori di ciascun locale scolastico e degli spazi esterni, e che attesti l'idoneità ad assicurare l'espletamento delle attività didattiche in relazione al tipo di scuola e in conformità alle norme vigenti in materia d'igiene e di sicurezza.

Si rammenta altresì l'obbligo di cui al D.L.45/2025, convertito in L.79/2025, art.5 comma 4.

Gli elenchi di cui ai punti 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5. della presente sezione e l'atto di nomina del Coordinatore delle attività educative e didattiche di cui alla sezione 2, punto f) della dichiarazione di impegno dovranno essere inviati entro il 31 marzo e comunque, se aggiornati, non oltre il 31 agosto 2026 all'indirizzo di pec istituzionale drlo@postacert.istruzione.it.

SEZIONE 4 - SCUOLE GIÀ PARITARIE CHE VOGLIANO ISTITUIRE NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI/PERCORSI SPERIMENTALI

4.1. NUOVI INDIRIZZI/ARTICOLAZIONI/OPZIONI

Le scuole secondarie di II grado che intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione/opzione all'interno dello stesso percorso di studi devono inoltrare istanza di nuova parità.

Nel caso in cui sia stato emesso un decreto di parità a partire dalla classe prima già contenente l'indicazione dell'indirizzo/articolazione/opzione da attivare, è possibile:

- modificare lo stesso (ai sensi dell'art. 4.3 del D.M. n. 83/2008) qualora si preveda l'esaurimento progressivo dell'indirizzo/articolazione/opzione già esistente
oppure
- aggiungerne uno nuovo, qualora si preveda il mantenimento - parallelamente - dell'indirizzo/articolazione/opzione già esistente.

In entrambi i casi, la scuola dovrà inoltrare l'istanza di parità entro il 31 marzo e attendere il decreto autorizzativo, integrativo di quello originario per l'indirizzo/articolazione/opzione da modificare o da aggiungere, specificando con chiarezza l'opzione richiesta.

Relativamente ai percorsi ordinamentali esistenti, si precisa quanto segue.

1. Gli Istituti tecnici che intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione prescelti all'interno di un settore (economico o tecnologico) già esistente devono inoltrare l'istanza entro il 31 marzo precedente l'avvio della classe terza.

Qualora intendano attivare un nuovo indirizzo/articolazione all'interno di un nuovo settore (non esistente), occorre invece inoltrare l'istanza fin dal 1° anno poiché nel primo biennio sono già presenti discipline caratterizzanti di settore.

Gli Istituti tecnici di nuova attivazione possono inoltrare l'istanza in due diverse modalità:

- a) con l'indicazione dell'indirizzo prescelto;
- b) senza indicazione dell'indirizzo prescelto, riservandosi di farlo entro il 31 marzo precedente l'avvio della classe terza, ma comunque con l'indicazione obbligatoria del settore (economico o tecnologico).

2. I Licei artistici, i cui indirizzi si articolano a partire dal secondo biennio, possono inoltrare

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 - C.F.:97254200153

Sito internet: <https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/home>

l'istanza in due diverse modalità:

- a) con l'indicazione dell'indirizzo/i prescelto/i fin dal 1° anno;
 - b) senza indicazione dell'indirizzo/i prescelto/i, riservandosi di farlo entro il 31 marzo precedente l'avvio della classe terza.
3. Non è possibile invece modificare opzioni o sezioni già avviate con una tipologia ordinamentale che prevede materie caratterizzanti a partire dal primo biennio, in particolare per i seguenti percorsi:
- Istituti professionali
 - Liceo delle Scienze Umane opzione economico-sociale
 - Liceo Scientifico opzione scienze applicate
 - Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo

Per gli stessi è necessario indicare nell'istanza di parità l'indirizzo o l'opzione prescelta fin dal 1° anno. Eventuali "curvature" o proposte formative particolari possono essere attuate unicamente con la quota dell'autonomia – ai sensi del D.P.R. n. 275/1999 – e devono essere inserite nel PTOF.

4. Per gli altri Licei (Classico, Linguistico, Scientifico, delle Scienze Umane, del made in Italy, Musicale e Coreutico) poiché il piano di studi prevede materie caratterizzanti fin dal 1° anno non è prevista l'aggiunta di indirizzi/articolazioni/opzioni ordinamentali durante il percorso di studi.

Gli enti gestori privati e pubblici di scuole che sono già state riconosciute paritarie e che intendono attivare nuovi percorsi di studio oppure nuovi indirizzi/articolazioni/opzioni devono attenersi a tutte le indicazioni di cui alla sezione n. 3 (paragrafi dal n. 1. al n. 5.9.) e inviare quanto richiesto relativamente all'ente gestore (al fine di confermare la permanenza dei dati identificativi), didattica, classi/alunni/docenti e locali scolastici della nuova proposta didattica, aggiornata rispetto a quella già esistente.

4.2. PERCORSI SPERIMENTALI

Per chiedere la parità su un percorso sperimentale quadriennale ovvero quinquennale che non rientra nel regime ordinamentale **occorre essere già destinatari di un decreto autorizzativo** – ex novo o rinnovato – emanato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 275/1999, oppure essere scuole selezionate da apposito decreto direttoriale ai sensi della legge n. 121 dell'8 agosto 2024, recante "*Istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale*". L'istanza di parità all'USR Lombardia completa e perfeziona la procedura di attivazione del percorso sperimentale.

Gli enti gestori privati e pubblici di scuole già paritarie che intendono attivare un nuovo percorso di studio quadriennale ovvero quinquennale (si intende di nuova istituzione oppure con rinnovo autorizzato) devono attenersi a tutte le indicazioni di cui alla sezione n. 3 (paragrafi dal n. 1. al n. 5.9.) e inviare quanto richiesto relativamente all'ente gestore (al fine di confermare la permanenza dei dati identificativi), didattica, classi/alunni/docenti e locali scolastici della nuova proposta didattica, aggiornata rispetto a quella già esistente.

SEZIONE 5 - SCUOLE NON PARITARIE CHE PRODUCONO ISTANZA DI PARITÀ

Le scuole non paritarie che presentano istanza di parità scolastica per l'a. s. 2026/2027 possono:

- a) chiedere, contestualmente all'istanza di parità per la scuola, la cancellazione dal Registro Regionale delle Scuole non paritarie della Lombardia pubblicato annualmente;
- b) mantenere l'iscrizione della scuola nel Registro Regionale delle Scuole non paritarie della Lombardia per le classi/corsi/sezioni, ove esistenti, per cui non viene richiesta o non viene

concessa la parità. In questo caso la scuola conserva il codice meccanografico relativo alle classi/corsi/sezioni non paritari. Per le classi/corsi/sezioni di scuola paritaria verrà assegnato - a cura dell'Ambito Territoriale competente - un nuovo codice meccanografico.

SEZIONE 6 - AZIONI A TUTELA DEL BENESSERE E DELLA SALUTE DEGLI ALUNNI/STUDENTI

"Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con disabilità" (art. 1, comma 3 della Legge n. 62/2000). Le scuole paritarie si impegnano altresì ad applicare *"le norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio"* (art. 1, comma 4, lettera e della citata legge). Si declinano di seguito diverse fattispecie di intervento raccomandato.

6.1. ALUNNI/STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

a) Alunni/Studenti con disabilità

Per ogni alunno/studente è necessario:

- garantire il docente di sostegno, assegnato alla classe in cui è inserito l'alunno/studente, per il numero di ore approvate dal GLO (gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'art. 9, comma 10 del D.lgs. n. 66/2017 e s. m. i.), attingendo al contributo statale (nei tempi e con le modalità stabilite dall'amministrazione) e/o con risorse proprie;
- elaborare e approvare a cura del GLO il Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi della Legge n. 104/1992, del D.lgs. n. 66/2017 e s. m. i., utilizzando obbligatoriamente il modello nazionale predisposto per ogni ordine e grado di scuola, così come previsto dal D.I. n. 182/2020 e s. m. i. e dalle Linee Guida ministeriali.

b) Alunni/Studenti con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)

Per ogni alunno/studente è necessario:

- redigere il Piano Didattico Personalizzato (PDP) da parte del Consiglio di classe/Team, in applicazione della Legge n. 170 del 2010 e D.M. n. 5669 del 2011.

c) Alunni/Studenti con altri Bisogni Educativi Speciali (BES)

- Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, compilare per ogni alunno/studente con bisogni educativi speciali individuato dal Consiglio di classe/Team il Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- relativamente ad alunni con cittadinanza non italiana e NAI (neoarrivati in Italia), applicare la normativa di riferimento ai sensi delle *"Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri"* prot. n. 4233 del 19.02.2019, delle *"Linee guida nazionali per l'orientamento permanente"* prot. n. 4232 del 19.02.2019 degli *"Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori"* del marzo 2022.

6.2. ALUNNI/STUDENTI OSPEDALIZZATI

Agli alunni che devono trascorrere dei periodi di degenza deve essere garantita la possibilità di usufruire del servizio Scuola in Ospedale (SIO), se presente nella struttura in cui sono degenti, e del servizio Istruzione domiciliare (ID) ai sensi del D.M. n. 461 del 6 giugno 2019.

6.3. BULLISMO E CYBERBULLISMO

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della Legge n. 71/2017 e s. m. i. recante *"Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e il Patto di Corresponsabilità devono contemplare misure specificamente dedicate alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo.

e-mail: DRLO.Ufficio12-ScuoleNonStataliEStraniere@istruzione.it - PEC: drlo@postacert.istruzione.it

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 – C.F.:97254200153

Sito internet: <https://www.mim.gov.it/web/usr-lombardia/home>

SEZIONE 7 - ADOZIONE DEL DECRETO DI PARITÀ

L'Ufficio, verificata la regolarità delle dichiarazioni rese e la completezza della documentazione prodotta, emetterà il provvedimento di riconoscimento della parità o di diniego della medesima entro il 30 giugno 2026. Tale decreto avrà effetto con decorrenza dall'a. s. 2026/2027, per cui è stata chiesta la parità.

A seguito del riconoscimento della parità la scuola non statale paritaria entra a far parte del Sistema educativo di istruzione e di formazione e viene inserita nell'Anagrafe Nazionale delle scuole paritarie.

SEZIONE 8 - MODIFICA O REVOCA DEL DECRETO DI PARITÀ

Il decreto di parità può essere revocato, d'ufficio o su richiesta del gestore, nei seguenti casi:

- mancata attivazione della/e classe/i o sezioni riconosciute paritarie;
- mancato invio della documentazione (o di parte della documentazione) richiesta dall'Amministrazione;
- verifica dell'insussistenza anche dei requisiti di parità, effettuata in sede di controllo documentale o di sopralluogo ispettivo.

Il decreto di parità può essere modificato, d'ufficio o su richiesta del gestore, nei seguenti casi:

- mancata corrispondenza tra il dichiarato e l'accertato, con riferimento ai requisiti necessari per la costituzione di corsi completi già autorizzati per l'a. s. 2026/2027, verificata in sede di controllo documentale o di sopralluogo ispettivo;
- sopraggiunta impossibilità di attivare un corso completo, sussistendo tutte le condizioni per il funzionamento delle classi iniziali;
- sopraggiunta impossibilità di attivare più corsi completi, sussistendo tutte le condizioni per il funzionamento di un solo corso.

L'amministrazione si riserva di esaminare richieste non rientranti nelle casistiche esposte e di assumere conseguenti determinazioni, sempre nel rispetto della normativa vigente ovvero, per materie non regolamentate, dei principi generali di riferimento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XII
Yuri COPPI

Allegati:

Allegato 1: Istanza di riconoscimento della parità

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati

Responsabile del Procedimento: Yuri COPPI